



URBANA

APPROVATO IL SECONDO PIANO CASA

**Per qualsiasi informazione rivolgersi al
Geom. Marchioro Raffaello dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Urbana.**

**Di seguito si elencano alcune possibilità di
ampliamento realizzabili :**

- possibilità di ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20% del volume esistente e degli edifici non residenziali nei limiti del 20% della superficie coperta esistente, con possibilità di incrementare tali percentuali di un ulteriore 10% qualora si utilizzino fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3Kw, anche se già installati;

- possibilità di ulteriore 15% di ampliamento per edifici residenziali purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione che ne porti la prestazione energetica alla corrispondente classe **B** secondo i parametri previsti dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal DPR n. 59/2009;

- possibilità di demolizione e ricostruzione anche parziale con un aumento di cubatura degli edifici realizzati anteriormente al 1989, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza; l'aumento è consentito fino al 40% del volume demolito per gli edifici residenziali, e fino al 40% della superficie coperta demolita esistente, per quelli ad uso non residenziale, purché gli edifici stessi siano ubicati in zona territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile di cui alle linee guida previste dall'art. 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4, così come integrate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2499 del 4 agosto 2009 (art. 3);

- possibilità di realizzare su abitazioni esistenti al 9 luglio 2011:

a) sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;

b) pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp;

- riduzione del contributo di costruzione per la realizzazione delle opere indicate negli articoli 2 e 3 negli edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.